



REGOLAMENTO PER USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNE DI MILAZZO

Art. 1 DEFINIZIONI

Il presente Regolamento disciplina l'uso e la gestione degli impianti sportivi in quanto attrezzatura della Pubblica Amministrazione di proprietà Comunale. Gli impianti sportivi comunali sono costituiti da uno o più spazi d'attività omogenee o complementari che, insieme alle strutture pertinenti, sono finalizzati all'attività sportiva. Si intende:

- per **impianto sportivo**, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- per **spazio sportivo**, il luogo all'aperto liberamente utilizzabile dai cittadini, attrezzato per la pratica amatoriale o ludico motoria di una o più attività sportive;
- per **attività sportiva**, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- per **forme di utilizzo e gestione**, le modalità con le quali l'Amministrazione Comunale concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne affida la gestione a terzi;
- per **assegnazione in uso** il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di un impianto sportivo, o di uno spazio attrezzato in esso compreso, per lo svolgimento di determinate attività;
- per **concessione in gestione**, il provvedimento con cui il Comune concede l'uso e la gestione di un impianto sportivo, o di uno spazio attrezzato in esso compreso, per lo svolgimento di determinate attività;
- per **tariffa**, la somma che l'utilizzatore deve versare al Comune o al gestore/concessionario per l'utilizzo dell'impianto. Le tariffe (canoni), verranno stabilite dalla Giunta comunale in un apposito **Piano Tariffario da considerarsi atto separato dal Regolamento, in quanto le tariffe indicate sono soggette ad eventuali aggiornamenti.**

Art. 2 INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI

Il presente regolamento ha lo scopo di salvaguardare le strutture e identificare chiaramente le modalità per l'utilizzo degli impianti sportivi e delle loro pertinenze, sotto elencati:

- Stadio Comunale di MILAZZO "MARCO SALMERI";
- Palazzetto dello Sport "FRANCO MILONE";
- Piscina Comunale "PIPPO DEL BONO";
- tutti gli altri impianti sportivi comunali attualmente considerati *minori, compreso gli spazi all'aperto assegnati all'ufficio Sport.*

Art. 3 OGGETTO, FINALITA' E RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, nel rispetto delle vigenti norme di settore. Nelle sopraindicate strutture possono praticarsi attività sportive di qualsiasi livello eventualmente associate ad attività ricreative e sociali di interesse pubblico nell'intento di perseguire una corretta e coordinata diffusione dell'educazione fisica e sportiva. Gli impianti sportivi del Comune e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del patrimonio dell'Amministrazione Comunale. L'uso degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi

generali della collettività. L'Amministrazione Comunale garantisce alle diverse categorie di utenza la possibilità di accesso agli impianti sportivi che possono essere concessi in uso o in convenzione, alle società sportive e alle associazioni sportive, con la precedenza a quelle che favoriscono lo sport tra i giovani. La gestione deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza richiesti alla Pubblica Amministrazione ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli. Con il presente regolamento si stabiliscono le modalità generali delle concessioni in uso e in gestione degli impianti sportivi comunali nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 4 CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE

Sono considerate:

- **attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico:** l'attività sportiva dilettantistica, formativa, ricreativa, sociale, motoria e didattica a favore dei diversamente abili, anziani e giovani, nonché quella rivolta a tutta la cittadinanza;
- **attività sportive di interesse pubblico:** l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I. o dalle Federazioni d'appartenenza.

Art. 5 MODALITA' DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI

Le strutture comunali sportive possono essere gestite nei modi seguenti:

- 1) **direttamente dal Comune** e concesse in **uso** a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali con priorità ai soggetti aventi sede nel Comune di Milazzo.
- 2) mediante **affidamento in gestione** a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali con priorità ai soggetti aventi sede nel Comune di Milazzo; tale priorità sarà evidenziata nei punteggi utili per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi.

Art. 6 GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (concessione in uso)

Le strutture comunali sportive di cui al precedente art. 2 possono essere gestite direttamente dal Comune tramite l'Ufficio Sport e l'Assessorato allo Sport secondo le rispettive competenze. Le società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, che intendono usufruire degli impianti sportivi dovranno presentare domanda entro il **30 luglio di ogni anno (prima dell' inizio della nuova stagione sportiva)**. Le richieste di concessione superiori agli spazi temporali disponibili di utilizzo, obbligheranno l'Amministrazione Comunale ad operare le scelte di priorità di cui al successivo comma, entro e non oltre il 01 settembre di ogni anno;

Costituiscono criterio di assegnazione e/o priorità di concessioni i seguenti parametri:

- a) svolgimento di campionati federali di qualsiasi categoria;
- b) territorialità delle società, associazioni sportive o gruppi sportivi (sede legale/operativa a Milazzo e attività svolta nell'anno precedente prevalentemente nel territorio di Milazzo);
- c) numero di iscritti;
- d) continuità dell'attività sportiva;
- e) assenza di liti pendenti o situazioni debitorie con il comune di Milazzo.

Art. 7 CRITERI GENERALI PER USO IMPIANTI SPORTIVI

1) Concessione in uso

- gli utenti sono tenuti a usufruire degli impianti solo ed esclusivamente nei giorni e nelle ore fissati per l'attività specifica alla quale si riferisce l'autorizzazione. È assolutamente vietato l'uso degli impianti da parte di persone o gruppi non provvisti dell'autorizzazione. Il Comune, nell'autorizzazione degli impianti sportivi, resta esonerato ad ogni effetto da qualunque responsabilità che gliene possa derivare in ordine allo svolgimento delle manifestazioni e delle gare promosse e organizzate dagli utenti;
- l'uso degli impianti comprende, oltre l'uso degli impianti tecnici, l'uso degli spogliatoi e delle docce per gli atleti e dei locali di servizio. Nelle manifestazioni aperte al pubblico sarà concesso l'uso dei settori a questi destinati e dei servizi igienico-sanitari relativi, riconosciuti necessari in relazione allo svolgimento delle manifestazioni stesse. Durante gli allenamenti è consentita la presenza all'interno degli impianti e negli spogliatoi, solo ed esclusivamente degli atleti e dei dirigenti degli organismi interessati;
- per le società sportive e/o associazioni sportive, all'interno delle quali sono presenti dei minori, dovrà essere presente durante tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi un accompagnatore maggiorenne che assume ruolo di garante civile e patrimoniale verso il Comune;
- in relazione al tipo di pavimentazione degli impianti sportivi è consentito l'accesso al terreno di gioco solo con abbigliamento non lesivo al fondo. Gli utenti sono tenuti ad usare gli impianti con tutte le cautele necessarie per evitare danni di qualsiasi genere che, se si dovessero verificare, dovranno essere prontamente riparati con la supervisione dell'Ufficio Tecnico Comunale o risarciti;
- il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, **mentre la custodia degli immobili e le pulizie ordinarie sono a cura degli utenti utilizzatori.** Il Comune provvede altresì alla fornitura di acqua calda, la quale è subordinata alla capacità dell'impianto termico, alla fornitura di energia elettrica e al riscaldamento secondo le modalità di cui al successivo punto 3);
- al termine del suo utilizzo dovrà essere restituita la funzionalità di ogni impianto con adeguata sistemazione degli attrezzi che, comunque, dovranno essere riposti nell'ordine in cui erano sistemati all'inizio dell'attività;
- qualsiasi utilizzo degli impianti al di fuori degli orari concordati o senza autorizzazione scritta comporterà la mancata assegnazione di ulteriori concessioni;
- ai concessionari è assolutamente vietato concedere ad altri l'utilizzo degli impianti o di farne un uso diverso da quello segnalato.

2) Responsabilità

Le società sportive e/o associazioni sportive utilizzatrici sono personalmente responsabili verso il Comune di ogni danno cagionato agli impianti e relative attrezzature con qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa.

Le società sportive e/o associazioni sportive utilizzatrici sono responsabili di ogni danno, tanto se imputabile ad esse stesse, quanto se prodotto da terzi, avendo l'obbligo della vigilanza e della custodia delle persone e delle cose ai sensi e per gli effetti dell'art. 1768 C.C. Il Comune non risponde di alcun danno che possa derivare a persone o cose in seguito ad incidenti durante allenamenti, gare, manifestazioni ed altri usi di ogni genere. Alla domanda diretta al Comune, di cui sopra, dovrà essere allegata dai richiedenti esplicita dichiarazione di assumere qualsiasi responsabilità sia civile che relativa alla conservazione degli impianti e relativa polizza assicurativa

3) Tariffe

La concessione in uso potrà essere a carico delle società sportive e/o associazioni sportive a fronte di un pagamento anticipato di un canone annuo o mensile stabilito dalla Giunta comunale (**Piano Tariffario**).

In caso di canone annuo il Concessionario potrà versare il 50% della somma dovuta entro 30 giorni dalla data della concessione e la restante quota entro i successivi sei mesi.

I gruppi informali potranno chiedere in uso il campo sportivo per organizzare partite amatoriali presentando apposita richiesta presso l'Ufficio Sport e contestuale pagamento di una tariffa oraria stabilita dalla Giunta comunale (**Piano Tariffario**).

Il mancato versamento nei tempi stabiliti di dette somme pregiudica la possibilità d'uso delle strutture da parte del concessionario insolvente, fatta salva l'azione di recupero delle somme dovute e non corrisposte.

4) Rinuncia

La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 5 giorni fermo restando che il concessionario non potrà richiedere riduzioni di canone o rimborsi. Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate. In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase ed in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

5) Sospensione

Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dal Comune per lo svolgimento di particolari manifestazioni, (saggi, tornei, Giochi Sportivi Studenteschi, manifestazioni extra sportive di rilievo etc..., quando il Comune non disponga di altri spazi), fatto salvo il rispetto degli impegni di gara ufficiali delle società sportive e/o associazioni sportive utilizzatrici per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.

Nei casi sopradescritti il Comune provvede con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione agli utenti. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio competente. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune.

6) Revoca e risoluzione

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e in particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso previste nonché per il mancato pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale il Dirigente è tenuto a revocare e/o risolvere la concessione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.

7) Concessione impianti sportivi per manifestazioni non sportive

Gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive: concerti, riunioni, congressi etc., compatibilmente con l'attività sportiva programmata.

- le tariffe di utilizzo saranno previste nel Piano Tariffario approvato dalla giunta.

Art. 8 AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

L'affidamento in gestione mediante procedure di evidenza pubblica avviene attraverso la pubblicazione di un bando del quale deve essere data una diffusa pubblicità sul territorio, attraverso la sua pubblicazione sul sito internet del Comune e l'affissione all'Albo Pretorio del Comune e deve osservare le disposizioni di cui al codice degli appalti e alle ulteriori leggi regionali e nazionali.

1) L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extrasportive, è concesso nei limiti dell'agibilità accertata e riconosciuta dai soggetti competenti. La durata massima dell'affidamento in gestione non può, in ogni caso, superare il termine di anni dieci. L'ente può valutare la possibilità di rinnovare per periodi fino a dieci anni la convenzione tenuto conto delle condizioni di convenienza e pubblico interesse, secondo le normative vigenti. Considerato che il soggetto affidatario (d'ora in poi gestore), potrebbe, sempre previa comunicazione scritta e formale accettazione da parte del Comune, effettuare

lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria o migliorie strutturali all'impianto sportivo (ristrutturazioni, rifacimenti campi da gioco, ecc.) mediante l'utilizzo di finanziamenti, mutui o erogazione di contributi a vario titolo sia pubblici che privati, la durata massima dell'affidamento in gestione dovrà essere prorogata sino alla scadenza dell'eventuale finanziamento o mutuo. Il gestore potrà, altresì, usufruire di agevolazioni fiscali, crediti d'imposta o agevolazioni varie previste dallo Stato o altro Ente Pubblico. In tal senso il Comune si impegna a fornire il massimo supporto e tutta la documentazione utile per l'erogazione dei suddetti eventuali mutui, finanziamenti o contributi richiesti dal gestore.

Inoltre, nel caso in cui si verifichi la possibilità di partecipare a qualsiasi bando, riservato solo ad enti pubblici, utile ad ottenere un contributo/finanziamento finalizzato alle migliorie dell'impianto sportivo affidato in gestione, il Comune si impegna a partecipare all'eventuale suddetto bando previo atto convenzionale con il gestore per gestire le conseguenti modalità.

- 2) Il gestore dovrà garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, assicurando l'apertura e l'orario di custodia, gli allestimenti e disallestimenti quando necessario, la pulizia, la manutenzione ordinaria e la **manutenzione straordinaria fino alla cifra di € 10.000,00 annue, in funzione del programma minimo degli interventi di riqualificazione e di M.S. previsto in fase di gara** (quest'ultima da stabilirsi in sede di affidamento in alternativa alla corresponsione di un canone), nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Sono conseguentemente a carico del gestore tutte le spese relative, ivi comprese le utenze. In merito alle utenze, è data facoltà al gestore di poter instaurare nuovi contratti a proprio Nome, con le società energetiche (luce e gas); in tal senso, previa comunicazione scritta e formale accettazione da parte del Comune, possono essere anche installati sistemi di efficientamento energetico (luci led, impianti fotovoltaici, impianti solare termico, ecc.); tali, eventuali, migliorie faranno parte del patrimonio comunale anche dopo il termine della gestione, sempreché il Comune sia interessato alle stesse. In caso contrario sarà obbligo del gestore provvedere alla disinstallazione. Gli obblighi del gestore, in ogni caso, saranno definiti in atti convenzionali.
- 3) Per l'uso degli impianti sportivi da parte di società sportive, associazioni sportive o gruppi di privati cittadini, aventi sede nel comune di Milazzo in analogia all'art.7 del presente regolamento, il gestore si sostituisce al COMUNE; di conseguenza l'utente fruitore dell'impianto dovrà rispettare le medesime regole e gli stessi vincoli previsti dal suddetto articolo e dovrà presentare istanza al gestore entro il 30/07 di ogni anno.
- 4) Il gestore, nell'impianto affidatogli, potrà organizzare direttamente o indirettamente - affidando l'organizzazione a società, associazioni o gruppi di cittadini, anche non aventi sede a Milazzo iniziative sportive ed extra sportive, alle seguenti condizioni:
 - a) compatibilità della manifestazione con le caratteristiche dell'impianto;
 - b) comunicazione da effettuare al Comune entro 15 giorni prima dell'evento e, se necessario per le caratteristiche dello stesso, richiedere le autorizzazioni al Comune e agli Enti competenti.
- 5) Al gestore spetta:
 - a) l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;
 - b) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi e le relative pertinenze incluse nell'aria dell'impianto stesso, con le modalità di cui al presente regolamento;
 - c) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali, contigui all'aria dell'impianto stesso, di cui il Comune conceda la disponibilità con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;
 - d) l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

6) Al Comune spetta:

a) Una percentuale sugli incassi, per gli **eventi** sportivi (escluso le gare previste dai campionati federali) ed extra sportivi, da definire in sede di affidamento.

7) Le tariffe di utilizzo a terzi degli impianti sportivi (diverse da quelle previste nel Piano Tariffario approvato dalla giunta) saranno concertate dal Gestore con l'ente in sede di affidamento . Questi è obbligato ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso approvate. L'Amministrazione Comunale, a seconda della tipologia dell'impianto sportivo, può formalizzare con specifici provvedimenti la concessione gratuita degli impianti stessi o stabilire tariffe diverse per manifestazioni di particolare interesse pubblico, per l'utilizzo da parte di portatori di handicap o al verificarsi di casi di eccezionalità, previo accordo con il gestore e per periodi limitati. E' comunque, consentito l'accesso gratuito negli impianti sportivi comunali, negli orari di apertura al pubblico, ai seguenti soggetti:

- Disabili al 100% o minori con handicap grave, presentando la tessera rilasciata dal Comune
- Minori di 6 anni, presentando idonea documentazione all'ingresso dell'impianto sportivo.

Hanno, invece, diritto alle tariffe ridotte del 50%, presentando la tessera rilasciata dal Comune, i seguenti soggetti:

- Invalidi oltre 50% e fino al 99%
- Soggetti in condizioni economiche disagiate

Le tessere per usufruire dell'accesso gratuito o ridotto sono rilasciate dall'ufficio di gestione delle attività amministrative nel settore dello Sport, previa acquisizione di domanda accompagnata dal certificato di invalidità o disabilità nei casi sopra previsti e da modello indicante un reddito equivalente ISEE CORRENTE, non superiore al minimo Inps, nel caso di soggetti in condizioni economiche disagiate.

Art. 9 AFFIDAMENTO IN GESTIONE - CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Per gli affidamenti di cui all'art. 8, per l'individuazione del soggetto gestore, nell' ipotesi di pluralità di richieste, si terrà conto della somma dei punteggi risultanti dai seguenti indicatori:

1) Regolare iscrizione al campionato di categoria più alto relativamente alla prima squadra delle società sportive e/o associazioni sportive dilettantistiche interessate all'affidamento :

1 ^a serie	<i>punti 50</i>
2 ^a serie	<i>punti 40</i>
3 ^a serie	<i>punti 30</i>
4 ^a serie	<i>punti 20</i>
5 ^a serie	<i>punti 10</i>
6 ^a serie	<i>punti 6</i>
7 ^a serie	<i>punti 3</i>

2) Società sportive e/o associazioni sportive dilettantistiche, anche in associazione/fusione tra di loro, aventi tutte sede legale/operativa nel Comune di Milazzo da almeno 5 anni: *punti 60*

3) Qualificazione professionale degli istruttori ed allenatori utilizzati: *punti 5*

4) Compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto: *punti 5*

5) Partecipazione Campionati Giovanili : *punti 15*

6) Compatibilità del progetto e delle attività con eventuali attività ricreative, sociali o scolastiche svolte nell'impianto oggetto dell'affidamento: *punti 5*

7) Progetto tecnico, piano economico finanziario di gestione dell'impianto e sostenibilità economica del soggetto gestore: *punti 15*

8) Anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo: *per ogni anno punti 0,2*

- 9) Progettualità e diffusione della pratica e cultura sportiva con particolare attenzione alla didattica sportiva per giovani e bambini - scuole avviamento attività sportive: punti 15
- 10) Radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto (n° degli iscritti nell'ultima stagione sportiva più di 50 tesserati) punti 10

Art. 10 AFFIDAMENTO IN GESTIONE - VIGILANZA

Il Gestore è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto ed al rispetto di tutte le norme del presente Regolamento. Il Gestore dell'impianto è tenuto a vigilare ed a far rispettare le norme del presente Regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto od alla attività che vi si svolge. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sul Gestore. Il Gestore sarà responsabile verso l'Amministrazione Comunale e verso i terzi per danni causati da incendi, scoppi e qualunque altro danno derivante da abuso o trascuratezze dei beni dati in uso. Il Gestore è quindi tenuto a stipulare congrua polizza assicurativa a copertura di tali eventuali danneggiamenti prodotti sull'impianto e sui fabbricati di pertinenza e polizza assicurativa R.C. per responsabilità verso terzi. Copia di tali contratti di assicurazione sottoscritti a cura del Gestore dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Comunale ed essere allegata alla convenzione. Il Gestore, con la sottoscrizione della convenzione si assume l'obbligo di ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti, a partire da quelle in materia di pubblici spettacoli.

Art. 11 AFFIDAMENTO IN GESTIONE - REVOCA E RISOLUZIONE ASSEGNAZIONE IMPIANTI

La revoca dell'assegnazione degli impianti affidati in gestione, compreso le palestre scolastiche, secondo le procedure di cui al presente Regolamento, è disposta dall'Amministrazione Comunale per gravi violazioni dell'accordo sottoscritto dalle parti e le disposizioni contenute nelle medesime convenzioni.

In ogni caso la revoca viene disposta dall'Amministrazione Comunale per:

- mancato pagamento con morosità **pregresse** delle tariffe stabilite per l'utilizzo degli impianti;
- **ripetute** violazioni delle regole stabilite nel presente Regolamento;
- svolgimento di attività sportive **non autorizzate**;
- **sanzioni ricevute** in caso di violazione delle norme in materia di pubblica sicurezza in occasione di manifestazioni sportive con presenza di pubblico.

Art.12 AFFIDAMENTO IN GESTIONE - SOSPENSIONE DELLE CONVENZIONI E USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

- 1) L'Amministrazione Comunale può sospendere temporaneamente la validità delle convenzioni stipulate per la gestione degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive e per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, con semplice comunicazione data ai gestori, con anticipo di almeno 30 giorni di tempo, ove le circostanze lo consentano. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per cause di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli

stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio Comunale competente. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai gestori, né dal Comune.

- 2) L'Amministrazione Comunale, dandone congruo preavviso alle Società o associazioni gestori, si riserva la facoltà di utilizzare a titolo gratuito, **per un massimo di 15 giornate annue**, gli impianti sportivi di sua proprietà, per attività di promozione della pratica sportiva, per eventi culturali e di spettacolo a beneficio della comunità locale o per rilevanti interessi pubblici, fatto salvo il rispetto di gare ufficiali delle società sportive o associazioni sportive utilizzatrici. In caso di calamità naturali l'Amministrazione si riserva la possibilità di utilizzare gli impianti sportivi al di là degli impegni assunti con il Concessionario e senza alcun onere da parte dell'Amministrazione.

Art. 13 AFFIDAMENTO IN GESTIONE - FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI

Il funzionamento degli impianti viene stabilito dal Gestore, compatibilmente con le esigenze di quest'ultimo, in relazione al soddisfacimento delle richieste delle Società utenti alle quali fanno carico tutti gli oneri previsti dal presente Regolamento.

Art. 14 AFFIDAMENTO IN GESTIONE - RESPONSABILITÀ DEI GESTORI

I soggetti cui viene consentito l'accesso agli impianti sono responsabili dello svolgimento delle attività durante le ore assegnate e comunque per il periodo in cui permangono all'interno degli impianti sportivi persone ed atleti appartenenti alle singole società o gruppi sportivi. La responsabilità riguarda eventuali danni arrecati agli immobili, impianti, attrezzature, cose e persone per gli stessi si richiede copertura assicurativa (**fideiussione**). I predetti soggetti sono responsabili altresì dell'ingresso di estranei negli impianti, salvo che ciò si sia verificato con forza, violenza o dolo.

Tale responsabilità non viene meno neppure in eventuali casi in cui sia presente negli impianti personale incaricato di sorveglianza continuativa o episodica. Nei casi in cui le società sportive organizzino manifestazioni sportive con presenza di pubblico devono osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge vigenti in materia. L'assunzione di responsabilità deve essere formalmente assunta da parte del legale rappresentante dei soggetti di cui alla premessa del presente articolo. L'Amministrazione ha diritto di rivalsa nei confronti delle Società gestrici per danni arrecati agli impianti e per incuria nella manutenzione ordinaria degli stessi. In caso di inerzia al ripristino delle cose danneggiate, provvederà, previa formale diffida, direttamente l'Amministrazione Comunale o applicando sanzioni fino alla completa copertura del danno.

Art. 15 AFFIDAMENTO IN GESTIONE - PUBBLICITÀ COMMERCIALE

I gestori degli impianti sportivi hanno diritto ad esercitare la pubblicità cartellonistica, fonica e di altro tipo all'interno degli impianti assegnati. Detta pubblicità, in accordo con i gestori degli impianti può essere esercitata anche dalle Società Sportive che utilizzano in via continuativa gli impianti sportivi. In ogni caso il materiale pubblicitario esposto dovrà rispettare tutte le prescrizioni di legge o di regolamento vigenti in materia ed essere a norma antincendio e di sicurezza, non contundente ed allestito in modo da non ostruire o mascherare lampade, uscite di emergenza o la visuale agli spettatori. I gestori sono responsabili della sicurezza, manutenzione e decoro della pubblicità installata e si assumono ogni responsabilità patrimoniale e civile per eventuali danni che possano derivarne a terzi tenendo indenne, senza eccezioni, il Comune da ogni responsabilità.

Art. 16 UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DI TERZI PER ATTIVITÀ SPORTIVE ED EXTRA SPORTIVE

Gli impianti sportivi, possono essere concessi per iniziative sportive ed extra sportive occasionali a società, associazioni o gruppi sportivi, anche non aventi sede a Milazzo, alle seguenti condizioni:

- compatibilità della manifestazione con le caratteristiche dell'impianto;
- versamento di un deposito cauzionale se ritenuto necessario e stabilito dall'Assessorato allo Sport del Comune in relazione al tipo di manifestazione prevista ed ai potenziali rischi per l'impianto.
- le tariffe di utilizzo (diverse da quelle previste nel Piano Tariffario approvato dalla giunta) saranno concertate dal Gestore con l'ente in sede di affidamento

Art. 17. CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di provvedere, in qualunque momento e nel modo che ritiene più adeguato attraverso i Servizi Comunali preposti, ad effettuare verifiche negli impianti per assicurarsi che l'uso o la gestione degli impianti stessi avvenga nell'osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge, dalle norme regolamentari e dai singoli disciplinari. In armonia con la modalità gestionale prescelta sono previste per ogni impianto forme di controllo di gestione tese a garantire economicità, efficienza e regolarità nella conduzione e nell'utilizzo della struttura. I gestori sono tenuti a fornire agli incaricati alla vigilanza e controllo, la massima collaborazione e ad esibire la documentazione eventualmente dovuta. Gli impianti sono sottoposti periodicamente a verifica dello stato di conservazione e di manutenzione. In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori e di ogni diritto che possa competere al Gestore, i richiedenti ammessi a fruire dell'impianto sportivo e degli accessori, debbono ottemperare immediatamente o comunque entro 10 giorni alle disposizioni impartite dai responsabili della vigilanza al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone che ai beni di proprietà dell'Amministrazione Comunale e/o del concessionario.

Art. 18. ATTREZZATURE E BENI MOBILI

E' fatto esplicito divieto ai gestori di procedere, dopo l'attivazione del servizio, a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti o delle strutture concessi, senza il consenso dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati (come da inventario) dal Comune ai gestori possono da questi ad alcun titolo essere alienati o distrutti. Per eventuali sostituzioni, rese necessarie dalle esigenze della gestione o dell'uso, saranno presi accordi all'occorrenza.

Art. 19. DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA L'AMMINISTRAZIONE ED IL SOGGETTO GESTORE DELL'IMPIANTO SPORTIVO

L'Amministrazione Comunale formalizza i rapporti con i soggetti ai quali è deputato l'affidamento in gestione degli impianti sportivi mediante la stipulazione di apposite convenzioni, nelle quali sono disciplinati gli aspetti operativi, organizzativi ed economici della gestione.

Art. 20. DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE IN CASO DI GESTIONE

In caso di gestione, agli utilizzatori è fatto divieto di sub concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in gestione ed uso dall'Amministrazione Comunale senza il preventivo assenso della Amministrazione Comunale.

Art. 21. RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla vigente normativa nazionale e regionale in materia ed alle norme generali del Codice Civile. Per i profili contabili e fiscali non disciplinati dal presente Regolamento si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente.

Art. 22. PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Al fine di far conoscere integralmente il presente Regolamento, una copia di esso sarà affissa presso le bacheche di tutti gli impianti sportivi di proprietà comunale.

Art. 23. ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione approvativa. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.

APRESIDE

DOCUMENTI DI GARA PREVISTI :

- Bando pubblico / disciplinare di gara
- Schema di Contratto
- Dotazioni Inventariali e descrizione impianti
- Planimetrie impianto
- Manuale per la conduzione operativa e la manutenzioni programmate
- Interventi di riqualificazione e di M.S.
- Programma minimo per gli allestimenti e gli investimenti di attrezzature sportive



PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO
(Artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000)

Si esprime parere favorevole

Milazzo, li 05/03/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Letterio Marra



IL DIRIGENTE
Dott. Domenico Lombardo

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE
(Artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000)

Si esprime parere favorevole

Milazzo, li 05.03.2021

Il Responsabile del procedimento

IL DIRIGENTE



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con legge regionale 15 Marzo 1963 n°16, viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Generale
ANDREINA MAZZU'

IL PRESIDENTE
ALESSANDRO OLIVA

Il Consigliere Anziano
MARIO FRANCESCO SINDONI

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n°44 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. 28 Dicembre 2004 n°17 art. 127 comma 21)

è stata affissa all'albo pretorio comunale il 14/05/2024 per rimanervi per trenta giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

L'addetto all'Albo

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n.44 e successive modifiche ed integrazioni

E DIVENUTA ESECUTIVA

- il giorno _____, per decorso del termine di 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).
- il giorno della sua adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è copia conforme all'originale. Milazzo, li _____ Il Segretario Generale _____	La presente deliberazione esecutiva è stata oggi trasmessa al Dipartimento _____. Milazzo, li _____ Il Responsabile dell'U.O. _____
---	--